

SPEDLOGSWISS

Condizioni generali (2001) della SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica - concernenti il deposito

CG SPEDLOGSWISS deposito/ magazzinaggio in vigore dal 1.9.2001)

Campo d'applicazione

Art. 1

Le CG SPEDLOGSWISS deposito/magazzinaggio si applicano a tutti i contratti di deposito e magazzinaggio stipulati dai membri della SPEDLOGSWISS, a meno che vi contrastino disposizioni legali imperative.

Esse comprendono tutti i campi d'attività del depositario descritti qui di seguito.

Accordi in deroga a queste condizioni generali vanno stipulati nella forma scritta.

Campo di attività

Art. 2

Il campo d'attività del depositario secondo le CG SPEDLOGSWISS deposito/magazzinaggio comprende esclusivamente il deposito, la gestione del deposito, l'introduzione e l'estrazione.

Altre attività del depositario rientrano nelle condizioni generali della SPEDLOGSWISS (CG SPEDLOGSWISS).

Offerta

Art. 3

Le offerte decadono se non sono accettate dal cliente entro 30 giorni dalla data del recapito. L'offerta contiene almeno i

seguenti dati: quantità e natura delle merci, prezzo per unità di quantità, eventuali tasse di terzi, la presumibile durata del deposito.

Conferimento del mandato

Art. 4

Il mandato va dato al depositario per iscritto o con mezzo elettronico. Se è dato direttamente a voce o per telefono, il mandante assume il rischio di una trasmissione errata o incompleta.

Art. 5

Il mandato deve contenere tutti i dati necessari per un'esecuzione corretta, quali: l'indicazione di merci soggette a regolamento (ad esempio, merci pericolose, merci non sdoganate, merci soggette a stoccaggio obbligatorio, ecc.), oppure merci che necessitano un trattamento particolare (ad esempio perché emettono degli odori, comportano un carico particolare dei suoli, hanno delle dimensioni eccezionali, o sono soggette a disposizioni relative all'umidità o alla temperatura)

Ogni mandato deve inoltre contenere almeno i dati seguenti:

- quantità e natura delle merci che saranno depositate o superfici necessarie, da indicare in m² o m³;
- i tempi di consegna;
- il modo di consegna, con il peso per unità di trasporto o di deposito;
- presumibile durata del deposito.

Accettazione delle merci

Art. 6

Il mandante preannuncia l'arrivo delle merci almeno 24 ore prima.

Il depositario è autorizzato, ma non è obbligato, a controllare se al loro arrivo tutte le merci corrispondono al mandato e ai documenti di accompagnamento.

Sono possibili delle prove a scandaglio anche se ciò comporta l'apertura dell'imballaggio. Eventuali discordanze autorizzano il depositario a formulare una riserva scritta e a rifiutare l'intera spedizione.

Il depositario è tenuto a esaminare lo stato esteriore delle merci da depositare e, se del caso, formulerà una riserva scritta al mandante.

Art. 7

A richiesta, il depositario rilascia una ricevuta di presa in consegna delle merci depositate.

Controllo delle merci depositate

Art. 8

Trattandosi di magazzinaggio, il depositario controlla regolarmente lo stato esterno delle merci.

Constatando dei mutamenti, il depositario informerà sollecitamente il mandante. Se vi fosse pericolo nell'attesa, egli è autorizzato a prendere da solo i provvedimenti per la tutela delle merci, secondo le sue migliori conoscenze.

Art. 9

Se il depositario mette a disposizione del mandante semplicemente una determinata superficie del magazzino, non è tenuto a eseguire un controllo delle merci.

E' tuttavia autorizzato a prendere dei provvedimenti immediati per proteggere altre merci o installazioni del magazzino, oppure se ciò fosse nell'interesse della sicurezza o della salute pubblica, anche se detti provvedimenti non sono conformi alle prescrizioni del contratto.

Art. 10

Trasferimento della facoltà di disposizione

Il mandante è tenuto a comunicare al depositario, per iscritto, ogni cambiamento delle facoltà di disporre delle merci depositate.

Contraente del depositario rimane il mandante originario fino al momento in cui il depositario stipula un contratto con il nuovo mandante e il depositario libera l'originario mandante da ogni responsabilità.

Art. 11

Al mandante compete la facoltà di prendere visione e controllare le merci durante l'orario normale di lavoro. A richiesta del depositario, il mandante o la persona da lui incaricata dovranno adeguatamente legittimarsi. L'esame e il controllo delle merci potrà avvenire solo in presenza del depositario o del suo rappresentante.

Attività ulteriori del depositario, come trasferimento, controllo di qualità, inventario, messa a disposizione di collaboratori e di attrezzature, ecc. sono fatturate separatamente.

Estrazione delle merci

Art. 12

Il mandato di estrazione va fatto per iscritto o mediante mezzo elettronico. Deve contenere tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'incarico.

Se viene effettuato direttamente a voce o per telefono, il mandante, fino a sua conferma scritta, assume il rischio di una trasmissione inesatta.

Art. 13

Il depositario si riserva di convenire, con il mandante, i termini (tempi) dell'estrazione e di eventuali consegne.

Disposizioni particolari

Art. 14

Merci di alto valore

Il mandante deve espressamente menzionare nel suo mandato se le merci, tenuto conto del loro alto valore, esigono un trattamento particolare. Di regola il loro deposito sarà ammesso solo in locali speciali.

Art. 15

Anticipo

Il depositario non è tenuto, ma è autorizzato, ad anticipare noli, dazi, imposte, ecc. per conto del mandante.

Questi dovrà rimborsare gli importi versati dal depositario congiuntamente a una commissione per l'anticipo.

Art. 16

Cambiamento di domicilio

Il mandante deve comunicare immediatamente al depositario ogni cambiamento di domicilio. Se lo omette e se le comunicazioni a lui indirizzate vengono rinviate al mittente perché non furono recapitate, il depositario è autorizzato a vendere le merci al miglior acquirente, decorso un termine di 30 giorni da una nuova sollecitazione che, nuovamente, non fosse stata recapitabile al destinatario.

Art. 17
Orario di apertura

L'accettazione e la riconsegna delle merci avvengono durante l'orario usuale di lavoro e di apertura del depositario.

Art. 18
Carico e scarico

Il depositario provvede al carico ed allo scarico delle merci. Il depositario non è responsabile per il carico sicuro che corrisponde alle leggi del traffico.

Per quanto possibile, il depositario farà in modo che all'atto del carico e dello scarico delle merci non si verifichino dei tempi d'attesa. Non assume tuttavia l'obbligo di eseguire tali operazioni entro determinati termini, né una responsabilità per spese di sosta o altri danni derivanti da tempi di attesa.

Art. 19
Messa a disposizione di interi locali, spazi di deposito, ecc.

In caso di messa a disposizione di locali e/o spazi di deposito determinati dovrà essere stipulato un accordo separato fra locatore e locatario. Tale accordo si fonda sulle condizioni generali della SPEDLOGSWISS concernenti la locazione di deposito.

Assicurazione

Art. 20

Il depositario è tenuto ad assicurare le merci contro il rischio d'incendio, danni delle acque, furto con scasso o contro danni da altri eventi solo nel caso di un'istruzione scritta del mandante in tal senso, che indichi il valore da assicurare e il rischio da coprire. I premi vengono addebitati in fattura, separatamente. Nel caso di una modificazione dei quantitativi o del valore, la somma assicurata viene conseguentemente adeguata, su richiesta scritta del mandante.

In ogni caso di danno, al deponente spetterà un risarcimento soltanto nella misura in cui la compagnia di assicurazione liquiderà il danno come da polizza, deduzione fatta di eventuali crediti del depositario.

Fine del contratto

Art. 21

Se il contratto di deposito fu stipulato per un certo termine, esso prende fine con il raggiungimento dello stesso.

Se il contratto di deposito fu stipulato per tempo indeterminato, potrà essere risolto con la disdetta di 30 giorni per la fine di un mese.

La disdetta deve essere scritta. La normale rotazione delle merci depositate non esige una disdetta.

Art. 22

Il contratto di deposito può essere sciolto anticipatamente per motivi gravi. Sono considerati tali:

- il caso in cui la merce immagazzinata denoti o sviluppi delle proprietà moleste (odori, scolorimento, parassiti, riscaldamento, ecc.) che nuociano alle altre merci o al magazzino stesso, o alle persone che vi lavorano o all'ambiente;
- se il mandante non paga quanto deve nel termine di 15 giorni che gli viene fissato con la costituzione in mora.

Responsabilità del depositario

Art. 23

Il depositario risponde verso il suo mandante per una diligente esecuzione del mandato.

Art. 24
Forza maggiore

Il depositario è liberato da ogni responsabilità se il danno venne causato da circostanze che non poterono essere evitate dal depositario stesso o da suoi eventuali incaricati e/o se le loro conseguenze non poterono essere da loro impediti.

Art. 25
Fine della responsabilità

La responsabilità del depositario per lo stato e la composizione dei beni depositati termina quando il mandante o un suo incaricato li prende in consegna senza riserve.

In caso di difetti non palesi, il termine di reclamo è di 7 giorni.

Art. 26
Limite di responsabilità

In caso di perdita o di danneggiamento dei beni depositati, la responsabilità del depositario è limitata a 8,33 diritti speciali di prelievo per chilogrammo della parte colpita dei beni depositati.

Per altri danni la responsabilità avrà per oggetto l'ammontare del danno stesso.

Il limite massimo della responsabilità ammonta, per il singolo caso, a 20'000 diritti speciali di prelievo. Ci si fonderà su un singolo caso allorché trattasi dello stesso genere di danno o di una differenza d'inventario, anche se ciò concerne più mandati di immagazzinamento.

Responsabilità del mandante

Art. 27

Il mandante risponde dell'intero danno derivante al depositario o a terzi dai beni depositati.

Condizioni di pagamento

Art. 28

I crediti del depositario sono immediatamente esigibili.
A partire dalla costituzione in mora è dovuto un interesse dell'1,2 % per ogni mese iniziato.

Art. 29

Se il depositario è incaricato di incassare dal consegnatario o da terzi le spese del deposito, noli, dazi, imposte, tasse e il consegnatario o il terzo non vi fa fronte, ne risponde il mandante.

Diritto di ritenzione

Art. 30

Le merci depositate rispondono quale pegno a favore del depositario per il saldo di tutte le sue relazioni d'affari con il mandante.

Dopo il decorso infruttuoso di un termine di pagamento fissato dal depositario al mandante, con la comminatoria della realizzazione dei beni, il depositario avrà la facoltà di vendere liberamente i beni senza altre formalità.

Art. 31

I crediti nei confronti del depositario si prescrivono in 5 anni. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la prima prestazione arretrata è diventata esigibile.

Foro competente e diritto applicabile

Art. 32

**In caso di controversia fra i contraenti, il foro competente è quello del domicilio del depositario.
Fa stato il diritto svizzero.**

Testo originale

Art. 33

Le condizioni generali della SPEDLOGSWISS concernenti il deposito sono redatte in tedesco, francese, italiano e inglese. In caso di divergenza farà stato il testo tedesco.

Copyright 2001, SPEDLOGSWISS (Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica)